MULTIPROTEZIONE *auto*

FASCICOLO INFORMATIVO

Mod. BPMA_AUTO_FI Ed. 2013.04

Autovetture e Autotassametri

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

- per la responsabilità civile per la circolazione
- per i danni materiali e diretti
- per gli infortuni del conducente
- per l'assistenza
- per la tutela legale

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- **Nota informativa, comprensiva del Glossario**
- **Condizioni di Assicurazione, comprensive dell'informativa sul trattamento dei dati personali**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto, o dove prevista, della proposta di assicurazione

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

BIPIEMME ASSICURAZIONI

GROUPE COVEA

NOTA INFORMATIVA

Autovetture e Autotassametri

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Per la garanzia di Responsabilità Civile per la Circolazione dei Veicoli a motore è possibile richiedere presso i punti vendita e nel sito internet di Bipiemme Assicurazioni (www.bpmassicurazioni.it) il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di Veicolo, che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla Tariffa, nonché in base alla formula contrattuale prescelta tra le possibili offerte da Bipiemme Assicurazioni.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

BIPIEMME ASSICURAZIONI S.p.A. (di seguito definita anche "Bipiemme Assicurazioni" o "Impresa"), società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Bipiemme Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita (iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il n. 045, a sua volta appartenente al più ampio Gruppo Covéa), iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00177, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2860 del 22 dicembre 2010 e ha sede legale e direzione generale in via del Lauro, 1 – 20121 Milano, Italia.

Telefono (+39) 02.72235.081 - Fax (+39) 02.72235.080 - Sito internet www.bpmassicurazioni.it - Indirizzo di posta elettronica info@bpmassicurazioni.it.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, il patrimonio netto di Bipiemme Assicurazioni S.p.A. è pari a 22,863 milioni di euro di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 19 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 3,863 milioni di euro.

L'indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 436,12%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3.a Coperture assicurative offerte - Responsabilità Civile

Bipiemme Assicurazioni assicura, in conformità alle norme di Legge, i rischi della Responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla Circolazione del Veicolo descritto in Polizza (Autovettura o Autotassametro).

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione Artt. 1 - Oggetto dell'assicurazione e 4 – Estensione territoriale delle Condizioni Generali.

Formula tariffaria

La formula tariffaria applicabile al contratto è denominata "Bonus/Malus Auto" e prevede 25 classi di appartenenza ("Classi di merito interne", "Classi interne" o "CI"), corrispondenti a livelli di Premio crescenti, dalla classe "i -6", alla quale corrisponde la classe di massimo sconto, fino alla classe "i18". All'atto del rinnovo il contratto è assegnato ad una Classe di merito interna che comporta una maggiorazione o una riduzione di Premio a seconda che si siano verificati o meno sinistri con responsabilità per i quali Bipiemme Assicurazioni abbia effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti anche parziali.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio e per la tabella delle regole evolutive della Classe di merito interna, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità Civile Art. 15 - Attestazione sullo stato del rischio delle Condizioni Generali e Condizione Speciale S1. Bonus/Malus Auto.

AVVERTENZA - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità Civile, Artt. 1 - Oggetto dell'assicurazione e 2 - Esclusioni e rivalsa delle Condizioni Generali e Condizioni aggiuntive.

AVVERTENZA - Rivalse

Sono previsti casi di Rivalsa, per i quali Bipiemme Assicurazioni ha diritto di recuperare totalmente o parzialmente l'importo pagato ai terzi danneggiati nell'ipotesi in cui l'Impresa stessa avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione assicurativa.

Si rinvia, per i presupposti e per gli effetti per il Contraente, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità Civile, Artt. 2 - Esclusioni e rivalsa, 5 - Determinazione del premio - Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente, 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Diritto di recesso delle Condizioni Generali e Condizione Speciali S2. Guida esperta e S3. Viaggiatore occasionale.

AVVERTENZA - Franchigie, scoperti e massimali

Per i rischi della Responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, Bipiemme Assicurazioni corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro i Massimali convenuti e riportati in Polizza che sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità Civile, Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione delle Condizioni Generali.

Il contratto non prevede l'applicazione di Scoperti.

Per facilitare la comprensione da parte del Contraente del meccanismo di funzionamento dei Massimali, si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche:

a	*b*	*c = min(a,b)*	*d = a - c*
Ipotesi danno	*Massimale*	*Indennizzo netto a carico di Bipiemme Assicurazioni*	*Importo che rimane a carico del Contraente*
4.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	0,00
5.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	200.000,00

Ai sensi dell'Art. 170-bis del Codice:

- il presente contratto di assicurazione ha durata annuale, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato;
- **Bipiemme Assicurazioni avviserà il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni e manterrà operante per la sola garanzia RCA, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la copertura assicurativa prestata con il precedente contratto fino all'effetto della nuova Polizza.**

Per consentire l'eventuale prosecuzione del contratto, Bipiemme Assicurazioni metterà comunque a disposizione del Contraente, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, le nuove condizioni di Premio presso l'Intermediario al quale il contratto è assegnato.

AVVERTENZA - Termini e modalità per l'esercizio della disdetta

Il presente contratto non prevede il tacito rinnovo e quindi non è necessaria disdetta da parte del Contraente.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità Civile, Artt. 7 - Durata del contratto e 8 - Rinnovo del contratto delle Condizioni Generali.

3.b Coperture assicurative offerte – Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile

Bipiemme Assicurazioni offre inoltre, esclusivamente in aggiunta alla copertura relativa ai rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, le seguenti coperture assicurative:

A) INCENDIO E RICORSO TERZI DA INCENDIO

Garantisce il Veicolo per i danni materiali e diretti in caso di Incendio, Esplosione, Scoppio e fulmine. È inoltre assicurata la Responsabilità Civile per Danni diretti involontariamente cagionati a terzi a seguito dei medesimi eventi.

B) FURTO

Garantisce il Veicolo contro i rischi derivanti dal suo furto o rapina, anche solo di sue parti, nonché per i Danni diretti subiti nell'esecuzione o nel tentativo di esecuzione di tali reati.

C) EVENTI SPECIALI

Garantisce il Veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di atti dolosi di terzi e a seguito di fenomeni naturali; sono altresì garantite le spese sostenute per riparare o sostituire i cristalli del Veicolo a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

D) COLLISIONE

Garantisce il Veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di collisione con altro Veicolo identificato con targa propria.

E) ESTENSIONE KASKO

A completamento della copertura "Collisione", garantisce il Veicolo anche per i danni materiali e diretti subiti a seguito di urto, ribaltamento ed uscita di strada.

F) INFORTUNI CONDUCENTE

Assicura il conducente del Veicolo per gli infortuni subiti in conseguenza della Circolazione.

G) ASSISTENZA

Garantisce l'assistenza qualora ci si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di eventi imprevedibili che rendano il Veicolo inutilizzabile o indisponibile. Bipiemme Assicurazioni eroga le prestazioni di assistenza relative ai rischi della circolazione stradale avvalendosi di Blue Assistance S.p.A.

H) TUTELA LEGALE

Offre il rimborso delle spese per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale – civile e penale – conseguente ad un Sinistro rientrante in garanzia e relativo al Veicolo assicurato. Bipiemme Assicurazioni ha affidato la gestione dei sinistri di Tutela Legale a ARAG SE.

Le coperture assicurative sopra elencate sono abbinabili in base a combinazioni predefinite ("Formule"); per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni Particolari da A) a H) riportate nella Sezione Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile.

AVVERTENZA - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, Artt. 1 – Estensione territoriale e 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali, Condizioni Particolari da A) a H) e alle "Norme comuni alle Condizioni Particolari A) Incendio e ricorso terzi da incendio, B) Furto, C) Eventi speciali, D) Collisione, E) Estensione kasko".

AVVERTENZA - Rivalse

Relativamente agli indennizzi pagati, Bipiemme Assicurazioni esercita il diritto di Rivalsa nei confronti dei responsabili dei sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'Art. 1916 del Codice Civile.

Per i presupposti e gli effetti per il Contraente, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, Art. 14 – Diritto di rivalsa delle Condizioni Generali e Condizioni Particolari D) Collisione, E) Estensione Kasko e F) Infortuni conducente.

AVVERTENZA - Franchigie, scoperti e massimali

Il contratto prevede la presenza di Franchigie, Scoperti e limiti massimi di indennizzo, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, Condizioni Particolari da A) a H), nonché in Polizza in corrispondenza del richiamo di ciascuna copertura assicurativa acquistata.

Per Franchigia si intende la somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro; per Scoperto si intende la percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro, con il minimo indicato in Polizza.

Per facilitare la comprensione da parte del Contraente del meccanismo di funzionamento di Franchigia, Scoperto e limite di indennizzo, si riportano le seguenti esemplificazioni numeriche:

importi in euro

a	*b*	*c=max(0, a-b)*	*d = a - c*
Ipotesi danno	*Franchigia*	*Indennizzo netto a carico di Bipiemme Assicurazioni*	*Importo che rimane a carico del Contraente*
1.000,00	500,00	500,00	500,00
350,00	500,00	0,00	350,00

importi in euro

e	*f*	*g*	*h = max (0, e-max (g, f*e)*	*i = e - h*
Ipotesi danno	*Scoperto*	*Importo minimo dello scoperto*	*Indennizzo netto a carico di Bipiemme Assicurazioni*	*Importo che rimane a carico del Contraente*
7.500,00	10%	500,00	6.750,00	750,00
2.500,00	10%	500,00	2.000,00	500,00

importi in euro

l	*m*	*n= min (l,m)*	*o = l - n*
Ipotesi danno	*Limite di indennizzo*	*Indennizzo netto a carico di Bipiemme Assicurazioni*	*Importo che rimane a carico del Contraente*
7.500,00	10.000,00	7.500,00	0,00
12.500,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00

Si evidenzia, inoltre, che in caso di assicurazione parziale si applica la "Regola Proporzionale", di cui all'Art. 1907 del Codice Civile; per gli effetti e gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, Condizioni Particolari A), B), C), D) e E).

La Condizione Particolare F) Infortuni conducente prevede una franchigia del 4% per Invalidità Permanente di grado inferiore al 25%.

Esempio (somma assicurata per invalidità permanente per infortunio euro 100.000,00):

- **per una Invalidità Permanente del 22% sarà liquidato un indennizzo di euro 18.000,00 pari al 18% di euro 100.000,00 (22% diminuito della franchigia del 4%);**
- **per una Invalidità Permanente del 35% sarà liquidato un indennizzo di euro 35.000,00 pari al 35% di euro 100.000,00 (in quanto la franchigia non si applica per Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 25%).**

AVVERTENZA – Limite massimo di età assicurabile – Garanzia Infortuni conducente

Per la garanzia Infortuni conducente, il presente contratto prevede un limite massimo di età di 80 anni. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, Condizione Particolare F).

3.c Estensioni della copertura - Responsabilità Civile

Per le estensioni di garanzia prestate nell'ambito dell'assicurazione per la Responsabilità civile, si rinvia alle Condizioni Aggiuntive.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia - Responsabilità Civile

L'assicurazione per la Responsabilità civile **non comprende i danni alla persona né i danni alle cose subiti dal conducente del Veicolo responsabile del Sinistro, come previsto dall'Art. 129 del Codice.**

Sono inoltre esclusi dalla garanzia i soli danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- **il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing;**
- **il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;**
- **ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.**

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità Civile, Art. 3 - Qualifica di terzi, soggetti esclusi.

5.a Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti

Eventuali dichiarazioni false e reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, rese in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa consistenti nella perdita o nella riduzione del diritto all'indennizzo e negli altri effetti previsti dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, fatti salvi, per l'assicurazione di Responsabilità Civile, i diritti dei terzi.

Si rinvia per le relative conseguenze alle Condizioni di Assicurazione:

- Sezione Responsabilità Civile, Condizioni Generali, Art. 5 - Determinazione del premio - Dichiarazioni e comunicazioni del contraente;
- Sezione Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, Condizioni Generali, Art. 3 - Determinazione del premio - Dichiarazioni e comunicazioni del contraente.

AVVERTENZA - Nullità

Il contratto non prevede cause di nullità diverse da quelle previste dalla Legge.

5.b Aggravamento e diminuzione del rischio - Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile

Durante la validità del contratto l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Bipiemme Assicurazioni di ogni aggravamento e diminuzione del Rischio. A tal fine potrà effettuare la comunicazione anche con l'assistenza dell'Intermediario , a condizione che si avvalga della Filiale che ha emesso la Polizza. **La mancata comunicazione di ogni successiva variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del Rischio potrebbe comportare effetti sulla prestazione assicurativa consistenti nella perdita o nella riduzione del diritto all'indennizzo.**

A titolo esemplificativo, costituisce un'ipotesi di circostanza rilevante che determina un aggravamento del Rischio la variazione della residenza del Conducente abituale del Veicolo, che comporti una maggiore esposizione del Veicolo al Rischio furto.

Si rinvia, per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, Art. 3 - Determinazione del premio - Dichiarazioni e comunicazioni del contraente, nonché al disposto degli Artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

6. Premi

La periodicità di pagamento del Premio è annuale **e il pagamento deve essere effettuato alla consegna della Polizza.**

Il pagamento del Premio da parte del Contraente avviene attraverso l'addebito del relativo importo sul conto corrente bancario intrattenuto con una Banca del Gruppo Bipiemme.

Il Contraente che non sia titolare di conto corrente presso una Banca del Gruppo Bipiemme è tenuto ad effettuare il pagamento tramite bonifico sul conto corrente predisposto dall'Impresa.

Il Premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa; il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'Impresa all'Intermediario.

Non è prevista la possibilità di frazionare il Premio.

AVVERTENZA - Cessazione del rischio - Restituzione del premio

In caso di cessazione del Rischio il Contraente ha la possibilità di estinguere il contratto e di ottenere la restituzione della parte di Premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il Rischio è cessato.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione:

- **Sezione Responsabilità Civile, Condizioni Generali, Artt. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Diritto di recesso, 9 - Trasferimento di proprietà del veicolo, 10 – Furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, 11 - Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo;**
- **Sezione Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, Condizioni Generali, Artt. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Diritto di recesso, 7 - Trasferimento di proprietà del veicolo, 8 - Furto o rapina del veicolo, 9 - Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo.**

AVVERTENZA - Sconti di premio - Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile

Bipiemme Assicurazioni o gli Intermediari possono applicare sconti di premio sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale. Rivolgendosi agli Intermediari è possibile ottenere informazioni su eventuali sconti da applicare al premio nel rispetto delle disposizioni impartite da Bipiemme Assicurazioni.

7.a Informativa in corso di contratto - *Responsabilità Civile*

Bipiemme Assicurazioni si impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta, unitamente all'Attestazione sullo stato del Rischio, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti.

Bipiemme Assicurazioni ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri per quest'ultimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

7.b Adeguamento del premio e delle somme assicurate – *Garanzia Infortuni conducente*

La somma assicurata ed il premio relativi alla garanzia Infortuni conducente non sono soggetti ad adeguamento.

8. Attestazione sullo stato del rischio - Classe di merito – Responsabilità Civile

Bipiemme Assicurazioni invia al Contraente con comunicazione scritta, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale, l'Attestazione sullo stato del rischio relativa al Veicolo assicurato, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto contrattuale.

Bipiemme Assicurazioni deve trasmettere al Contraente l'Attestazione sullo stato del rischio, sempre che si sia concluso il periodo di osservazione, anche quando in corso di contratto si sia verificato il furto, l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la demolizione, la cessazione definitiva dalla Circolazione o la vendita del Veicolo.

Inoltre, il Contraente o, se persona diversa, il proprietario ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria, hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, l'Attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 (cinque) anni del contratto di assicurazione.

L'Attestazione sullo stato del rischio conserva validità per un periodo di 12 (dodici) mesi a far data dalla scadenza del contratto cui si riferisce.

In caso di documentata cessazione del Rischio assicurato per furto, esportazione definitiva, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o vendita del Veicolo o in caso di mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del Veicolo assicurato, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultima Attestazione sullo stato del rischio conseguita conserva validità per 5 (cinque) anni a far data dalla scadenza del contratto cui si riferisce.

Sull'Attestazione vengono indicate, oltre alla classe di provenienza e di assegnazione derivante dalle condizioni applicate al contratto (classe interna), anche quella derivante dall'applicazione delle indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n. 4/2006 (Classe di Conversione Universale o CU). Per un maggior dettaglio e per i meccanismi di assegnazione della classe di merito di Conversione Universale, anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo Veicolo, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità Civile, Art. 15 - Attestazione sullo stato del rischio delle Condizioni Generali e Condizione Speciale S1. Bonus/Malus Auto.

AVVERTENZA - Classe di merito di Conversione Universale (CU)

La classe di merito di Conversione Universale (c.d. CU), riportata sull'Attestazione sullo stato del rischio, è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna compagnia di assicurazione.

9. Recesso

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, quindi il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o non rinnovarlo senza dover dare alcuna comunicazione preventiva riguardo a tale decisione.

Ai sensi dell'Art. 170-bis del Codice, l'Impresa è comunque tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno

successivo alla scadenza del contratto, la garanzia RC Auto prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova Polizza.

10.a Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Come previsto dall'Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni, il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in 1 (uno) anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; nell'assicurazione della Responsabilità civile il termine di 2 (due) anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10.b Legge applicabile al contratto

Come previsto dall'Art. 180 del Codice delle Assicurazioni, il contratto è regolato dalla Legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato.

Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative vigenti in Italia. In ogni caso, le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste dall'ordinamento italiano, prevalgono su quelle della Legge eventualmente diversa che le parti scegliessero di applicare al contratto; qualora il contratto preveda garanzie destinate ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.

Il contratto assicurativo proposto da Bipiemme Assicurazioni prevede la scelta, quale legislazione applicabile al contratto ed a tutte le garanzie, della legislazione italiana.

11. Regime fiscale

Il premio versato per il contratto è gravato da oneri fiscali quantificati secondo la normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa; tutti gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.

Responsabilità Civile: il Premio imponibile è soggetto all'imposta sulle assicurazioni, nella misura minima del 9% e massima del 16%, secondo quanto determinato dalle varie Provincie per gli effetti dell'Art. 17 del D. Lgs. n. 68 del 6 Maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni, oltreché al contributo al Servizio Sanitario Nazionale, nella misura del 10,5%; tale contributo è deducibile dal reddito ai sensi della normativa fiscale in vigore.

Incendio e ricorso terzi da incendio, Furto, Eventi speciali, Collisione, Estensione kasko: il Premio imponibile è soggetto ad oneri fiscali pari al 13,5% (12,5% a titolo di imposta sulle assicurazioni e 1% a titolo di addizionale anti racket).

Infortuni: il Premio imponibile è soggetto all'imposta sulle assicurazioni pari al 2,5%.

Assistenza: il Premio imponibile è soggetto all'imposta sulle assicurazioni pari al 10%.

Tutela legale: il Premio imponibile è soggetto all'imposta sulle assicurazioni pari al 12,5%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12.a Procedura per il risarcimento del danno - *Responsabilità Civile*

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulle ipotesi di applicazione della procedura di Risarcimento Diretto (CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto); tale procedura, sulla base di quanto dispone l'Art. 149 del Codice, si applica in caso di:

- collisione (urto) tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile (anche ciclomotori muniti della targa ex DPR 6 marzo 2006 n. 153 ovvero con sei caratteri alfanumerici), con esclusione dei sinistri che vedono coinvolte le macchine agricole come definite dall'Art. 57 del Codice della Strada;
- sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- veicoli a motore coinvolti immatricolati in Italia o Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
- assenza di coinvolgimento di altri veicoli responsabili.

Il Risarcimento Diretto è escluso, pertanto, nei casi di assenza di collisione (urto) tra i due veicoli e di responsabilità del Sinistro imputabile a veicolo diverso da quelli entrati in collisione.

Per quanto concerne:

- la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli Artt. 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006 e alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità Civile, Art. 13 - Modalità per la denuncia dei sinistri - Risarcimento diretto - Richiesta di risarcimento danni, delle Condizioni Generali;
- il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all'Art. 141 del Codice,
- le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli Artt. 144, 145 e 148 del Codice e alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità Civile, Art. 13 - Modalità per la denuncia dei sinistri - Risarcimento diretto - Richiesta di risarcimento danni, delle Condizioni Generali.

AVVERTENZA – Termini per la denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve contattare entro 3 (tre) giorni dall'evento o da quando ne ha avuto

conoscenza il numero verde 800.055.177 dall'Italia o il numero +39.011.7417.266 dall'Estero. Egli deve indicare il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

Ai sensi dell'Art. 143 del Codice, la Denuncia deve essere redatta sul modulo "Constatazione Amichevole di Incidente" (cosiddetto "Modello C.A.I.") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso. La Denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del Veicolo al momento del Sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modello C.A.I., e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del Sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

a) all'Impresa, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della Denuncia, sia applicabile la procedura di risarcimento diretto di cui all'Art. 149 del Codice;

b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto.

Al momento della Denuncia, l'Assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento.

Nei casi di cui al punto a) la richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo telefax al numero indicato dall'operatore o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano. Non è ammesso l'invio della richiesta di risarcimento in via telematica.

Ricevuta la suddetta documentazione, l'Impresa valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'Assicurato, solo nell'ipotesi in cui questi sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del Sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.

A seguire si riportano i termini entro i quali l'Impresa deve procedere alla Liquidazione e al pagamento dei Sinistri.

Con riferimento alla **procedura di risarcimento diretto**, in caso di richiesta danni completa, l'Impresa deve procedere all'offerta ovvero deve comunicare all'Assicurato i motivi che impediscono di formulare l'offerta, con le seguenti tempistiche:

- per i danni a cose: entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; entro 60 (sessanta) giorni, diversamente, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente;
- nel caso di lesioni personali o decesso: entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.

Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, l'Impresa deve formulare l'offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro 30 -trenta- giorni in caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti).

In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla – deve essere formulata entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'Art. 148 del Codice.

Inoltre, l'Impresa - espletati gli approfondimenti e riscontrati i presupposti di cui all'Art. 148 comma 2 bis del Codice - può decidere, entro i termini di cui al precedente periodo, di non formulare l'offerta motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al Sinistro; in tal caso l'Impresa stessa deve:

a) informare il danneggiato di tale decisione, con una comunicazione scritta;

b) entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento;

c) all'esito dei suddetti approfondimenti, l'Impresa può non formulare l'offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al punto b), presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informando contestualmente l'Assicurato nella comunicazione di cui al medesimo punto b); in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'Art. 148 del Codice sono sospesi e il termine per la presentazione della querela (ai sensi dell'Art. 124 del Codice Penale) decorre dallo spirare del termine di 30 (trenta) giorni entro il quale l'Impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia all'Art. 148 del Codice.

L'Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'Impresa corrisponde comunque la somma offerta entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.

12.b Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo ***Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile***

AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del Sinistro

Relativamente alle garanzie Incendio e ricorso terzi da incendio, Furto, Eventi speciali, Collisione, Estensione kasko, Infortuni conducente, in caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro 3 (tre) giorni da quando ne è venuto a conoscenza contattando il Call Center al numero verde 800.055.177 dall'Italia o il numero +39.011.7417.266 dall'estero.

Relativamente alla garanzia Tutela Legale, in caso di Sinistro, l'Assicurato, deve darne tempestiva comunicazione, ad ARAG SE componendo i seguenti numeri di telefono: 800.189.542 dall'Italia e +39.045.8290455 dall'Estero.

Relativamente alla garanzia Assistenza, l'Assicurato, per ottenere l'Assistenza, deve telefonare alla Centrale Operativa di Blue Assistance, componendo i numeri 800.055.177 dall'Italia e +39.011.7417266 dall'Estero; la Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno per raccogliere le richieste.

Relativamente alla garanzia Infortuni conducente, l'Assicurato deve inoltre presentare la certificazione medica richiesta per documentare il danno e consentire la visita da parte dei medici incaricati dall'Impresa.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura liquidativa si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, Artt. 10 – Denuncia del sinistro, 11 – Determinazione dell'ammontare del danno, 12 – Controversie sulla liquidazione dei danni e alle Condizioni Particolari relative a ciascuna garanzia prestata.

AVVERTENZA – Garanzie Tutele legale e Assistenza - Affidamento della gestione dei sinistri ad impresa terza

Relativamente ai Sinistri Tutela Legale la gestione è affidata ad ARAG SE – Rappresentanza Generale per l'Italia; per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura si rinvia alla Condizione particolare H) Tutela legale (Condizioni di assicurazione, Sezione Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile).

Relativamente ai Sinistri Assistenza la gestione è affidata a Blue Assistance. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura si rinvia alla Condizione particolare G) (Condizioni di assicurazione, Sezione Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile).

13. Incidenti stradali con controparti estere - *Responsabilità Civile*

In caso di incidente stradale avvenuto in Italia e provocato da un Veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti **occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a:**

UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione 39, 20145 Milano (MI).

In caso di incidente avvenuto all'estero provocato da un Veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del Veicolo responsabile del Sinistro.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda al sito internet dell'UCI www.ucimi.it, e a quanto disposto dal D. Lgs. n. 190 del 30 Giugno 2003, in attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della Responsabilità Civile risultante dalla circolazione di Autoveicoli, ed agli Artt. 151, 152, 153, 154 e 155 del Codice e successive modifiche e integrazioni.

Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento dei danni subiti in Italia e all'estero da Veicoli immatricolati all'estero, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità Civile, Art. 13 - Modalità per la denuncia dei sinistri - Risarcimento diretto - Richiesta di risarcimento danni, delle Condizioni Generali.

Sinistro con Veicolo non assicurato o non identificato

In caso di Sinistro avvenuto con Veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso:

CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici

Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada, Telefono +39.06.85961, sito internet www.consap.it.

14. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro - *Responsabilità Civile*

L'Assicurato può evitare la maggiorazione del Premio in caso di Sinistro, rimborsando gli importi

liquidati per tutti o parte dei sinistri causati. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua della Polizza, sia nel caso di contratto rinnovato sia nel caso di contratto non rinnovato.

Per esercitare la facoltà di riscatto di un Sinistro CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), **l'Assicurato deve rivolgersi presso l'Intermediario al quale è assegnato il contratto** per tramite del quale viene fatta richiesta alla CONSAP per conoscere l'ammontare del danno liquidato, nonché le modalità di rimborso.

Seguendo le modalità indicate da CONSAP, l'Assicurato può riscattare il Sinistro rimborsandolo direttamente all'ente in questione, che rilascia un'attestazione di avvenuto pagamento da consegnare all'Intermediario che amministra il contratto.

A riscatto avvenuto, l'Impresa procede alla depenalizzazione e conseguente riqualificazione del contratto.

15. Accesso agli atti dell'Impresa - *Responsabilità Civile*

A conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, il Contraente, l'Assicurato nonché il danneggiato possono accedere agli atti relativi.

Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all'esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall'Art. 146 del Codice e dal D.M. n. 191 del 29 Ottobre 2008, e rispettive successive modifiche e integrazioni.

In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviata, si rinvia all'Art. 3 del D. M. n. 191 del 29 Ottobre 2008 e successive modifiche e integrazioni.

In sintesi, **il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta a Bipiemme Assicurazioni; il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell'atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l'individuazione.**

Bipiemme Assicurazioni deve comunicare al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d'accesso entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione.

Bipiemme Assicurazioni comunica al richiedente l'atto di accoglimento della richiesta di accesso entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell'ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l'accesso e il periodo di tempo, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta.

Il diritto di accesso agli atti è disciplinato comunque facendo salvo quanto disposto relativamente all'accesso ai singoli dati personali dal D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni, in materia di protezione dei dati personali (Privacy).

16. Reclami

Come previsto dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 Maggio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri **devono essere presentati per iscritto a Bipiemme Assicurazioni**, che darà riscontro al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.

I reclami nei confronti di Bipiemme Assicurazioni possono essere presentati da persone fisiche e giuridiche, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti e, in generale, da soggetti portatori di interessi collettivi.

I reclami devono essere inviati tramite posta, fax, e-mail oppure seguendo le indicazioni presenti sul sito internet di Bipiemme Assicurazioni, indirizzandoli alla seguente funzione aziendale, utilizzando i recapiti relativi alla modalità di presentazione prescelta:

BIPIEMME ASSICURAZIONI S.p.A.
Gestione Reclami
Via del Lauro, 1
20121 - Milano (MI)
Fax: 02.85964440
E-mail: reclami@bpmassicurazioni.it

Qualora l'esponente, che abbia presentato reclamo con le modalità descritte in precedenza direttamente a Bipiemme Assicurazioni, non abbia ricevuto risposta entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione del reclamo da parte di Bipiemme Assicurazioni, oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, potrà rivolgere il reclamo a:

IVASS
Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale 21
00187 Roma
Fax n. 06. 421.33.353/745
corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

I reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis del D. Lgs. n. 206 del 6 Settembre 2005, relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione, possono essere presentati direttamente all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 ROMA,

a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere di cui sia parte, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS oppure direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile accedendo al sito web http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

In tutti i casi, i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere le seguenti informazioni e la relativa documentazione:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;

c) breve descrizione del motivo di lamentela;

d) copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, qualora l'esponente abbia presentato reclamo con gli esiti descritti in precedenza direttamente a Bipiemme Assicurazioni;

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In mancanza di una delle indicazioni previste ai precedenti punti (a), (b) e (c), l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui al precedente punto (a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria - nel qual caso, come previsto dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 Maggio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, i reclami non rientrano nella competenza dell'IVASS - oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti (quali la procedura extra-giudiziaria di conciliazione R.C. Auto cui hanno aderito l'ANIA e le principali Associazioni dei Consumatori, e le procedure previste dall'Art. 141 del D. Lgs. n. 206 del 6 Settembre 2005 "Codice del Consumo" e successive modifiche ed integrazioni).

17. Arbitrato – *Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile*

AVVERTENZA

Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sia previsto l'arbitrato, è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Relativamente alla garanzia Infortuni conducente, il luogo di svolgimento dell'arbitrato è la città sede dell'istituto di medicina legale più vicina all'Assicurato.

Il Contraente può prendere visione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative direttamente sul sito internet di Bipiemme Assicurazioni (www.bpmassicurazioni.it).

Bipiemme Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

GLOSSARIO

ACCESSORI

Le parti aggiuntive stabilmente installate sul veicolo, con esclusione di quanto indicato nella definizione "apparecchi audio-fono visivi", che possono essere:

- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso;
- optional, se costituiscono installazione od apparecchiatura stabilmente installate a bordo del veicolo fornita dalla Casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso.

APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI

Apparecchi radio, lettori di CD, televisori, casse acustiche, sistemi di navigazione satellitare ed altri apparecchi analoghi stabilmente installati sul veicolo.

AREE AEROPORTUALI

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

ASSICURATO

Il soggetto nell'interesse della quale è stipulato il contratto.

Per la garanzia relativa alla responsabilità civile si intende la persona fisica o giuridica la cui responsabilità, per legge, deve essere assicurata in relazione alla circolazione del veicolo. Per la garanzia assistenza vedere l'apposita sezione.

ASSICURAZIONE

Insieme di garanzie prestate all'Assicurato tramite la Polizza.

ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO

Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, in caso di danno parziale, ad indennizzare l'Assicurato senza ricorrere all'applicazione del Degrado d'uso sui pezzi di ricambio.

ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE

Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, in caso di danno parziale, ad indennizzare l'Assicurato applicando il Degrado d'uso sui pezzi di ricambio.

ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)

Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare e nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.

BANCA

La Banca che svolge attività di intermediazione assicurativa dietro incarico dell'Impresa, consistente nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all' esecuzione dei contratti stipulati.

BENEFICIARIO

La persona alla quale deve essere pagato il capitale previsto in Polizza in caso di morte dell'Assicurato in conseguenza di infortunio.

BIPIEMME ASSICURAZIONI

Bipiemme Assicurazioni S.p.A., che presta le garanzie stabilite nel contratto.

CAPITALE ASSICURATO

Valore attribuito dal Contraente alle cose assicurate ed indicato in Polizza o, nel caso dell'assicurazione Infortuni, importo delle prestazioni pecuniarie previste dall'assicuratore.

CARTA VERDE

Il documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla Circolazione del Veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la Circolazione dei veicoli nei paesi dello Spazio Economico Europeo, in quanto il contratto R. C. Auto, già di per sé, ha efficacia sull'intero territorio dello Spazio Economico Europeo.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Il documento rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del Premio e che comprova la copertura assicurativa.

CIRCOLAZIONE

Il movimento, la fermata e la sosta del Veicolo assicurato su area pubblica o su area a questa equiparata.

COASSICURAZIONE

Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).

CODICE DELLA STRADA

Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI ("CODICE")

Il Codice delle Assicurazioni Private, Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.

COMMITTENTE

Nel contratto di appalto, chi incarica un appaltatore di eseguire un'opera.

CONDUCENTE

La persona fisica che pone in circolazione il Veicolo.

CONDUCENTE ABITUALE

È il Conducente, indicato in Polizza, che guida il Veicolo con più frequenza

CONSAP

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici

S.p.A. (con sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it).

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.

CONTRASSEGNO

Il tagliando da esporre sul parabrezza, rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del Premio, recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato.

DANNI DIRETTI

Danni materiali conseguenza diretta dell'evento garantito.

DEGRADO D'USO

Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera.

DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall'Assicurato all'Impresa.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FAMIGLIA ANAGRAFICA

"Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, abitualmente coabitanti e dimoranti nello stesso Comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona." (Art. 4 del DPR 30/05/1989 n. 223).

FAMILIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

FENOMENO ELETTRICO

Azioni di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.

FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifre.

FURTO

Il reato, previsto dall'Art. 64 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui o parti di essa, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per gli altri.

IMPRESA

Bipiemme Assicurazioni S.p.A., che presta le garanzie stabilite nel contratto.

INCENDIO

Combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auoestendersi e propagarsi.

INTERMEDIARIO

Le Banche del Gruppo Bipiemme.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP.

LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

LIQUIDAZIONE

Procedimento con il quale l'assicuratore determina l'ammontare dell'indennizzo di un danno a cose o a persone.

LOCATARIO

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

MASSIMALE

La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.

NORME TARIFFARIE

Le norme di Bipiemme Assicurazioni che indicano le modalità di applicazione della Tariffa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i Premi applicabili in casi particolari.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il periodo contrattuale (regolamentato dalla Condizione Speciale S1, Sezione Responsabilità Civile) rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

POLIZZA

La scheda sottoscritta dal Contraente e con la quale Bipiemme Assicurazioni presta la garanzia assicurativa.

PRA

Pubblico Registro Automobilistico.

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal Contraente all'Impresa, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

L'intestatario al PRA del veicolo o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del Veicolo.

QUATTRORUOTE

Pubblicazione edita dall'Editoriale Domus.

REGOLA PROPORZIONALE

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del Sinistro (Sottoassicurazione), l'assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della medesima al momento del Sinistro. È prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.

RESPONSABILITÀ PARITARIA

Ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE

Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

RISARCIMENTO DIRETTO

Procedura che prevede – sia pure con dei limiti – che in caso di sinistro tra due veicoli a motore i danneggiati rivolgano la richiesta di risarcimento all'Impresa di assicurazione con la quale hanno stipulato il contratto a copertura della loro RCA. Per verificare l'ambito di operatività ed il funzionamento del Risarcimento Diretto vedi l'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005).

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

RIVALSA

Il diritto dell'Impresa di recuperare nei confronti del Contraente e dell'Assicurato l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l'Impresa stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

SCOPERTO

Parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato espressa in una percentuale dell'importo liquidato per il danno stesso.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOTTOASSICURAZIONE

Si verifica quando la somma assicurata è inferiore al valore reale della cosa assicurata al momento del sinistro (ved. REGOLA PROPORZIONALE).

STABILMENTE INSTALLATO

Sono considerati "Stabilmente installati" gli Accessori e gli Apparecchi audio-fono-visivi che siano saldamente fissati al veicolo e per il cui smontaggio occorra utilizzare degli utensili. Sono considerati tali anche gli Apparecchi audio-fono-visivi con frontalino estraibile.

STATO DI NECESSITÀ

Situazione in cui si è costretti a compiere un'azione per l'esigenza di preservare sé stessi, o altre persone, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.

TARIFFA

La Tariffa di Bipiemme Assicurazioni in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.

TERZI

Coloro che vengono definiti come tali dall'Art. 129 del Codice.

VEICOLO

Il veicolo a motore (Autovettura e Autotassametro) assicurato con il contratto.

VALORE A NUOVO

Il valore di listino "Automobili Nuove" riportato dalla rivista "Quattroruote".

VALORE COMMERCIALE

Per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista "Quattroruote", il valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista medesima; nel caso di autovettura non quotata dalla rivista si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus.

•••

Definizioni specifiche relative alla Garanzia Infortuni conducente (Condizione Particolare F), Sezione Garanzie Diverse dalla Responsabilità Civile)

ASSICURATO

È il conducente, in possesso della prescritta abilitazione, che si trova con il consenso del Contraente o del Proprietario alla guida del Veicolo indicato in Polizza.

FRATTURA

Soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da Infortunio. S'intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto osseo cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l'osso.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, connesso con la circolazione stradale del Veicolo assicurato.

INVALIDITÀ PERMANENTE

Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

●●●

Definizioni specifiche relative alla Garanzia Assistenza (Condizione Particolare G), Sezione Garanzie Diverse dalla Responsabilità Civile)

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Il conducente del Veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti c), g), h), n), p) e r) dell'Art. G.3) della Condizione Particolare G) Assistenza, le persone trasportate a bordo del Veicolo.

ASSISTENZA ("SERVIZIO DI ASSISTENZA" O "SERVIZIO")

Le prestazioni di immediato aiuto che Bipiemme Assicurazioni si impegna a fornire all'Assicurato nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La centrale operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

GUASTO

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO

Immobilizzo del veicolo per avaria agli organi meccanici, elettrici, elettronici o per danni alla carrozzeria.

INCIDENTE

Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

LEGGE

Il Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 – "Codice delle Assicurazioni Private", i relativi regolamenti attuativi ed il regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 n. 973) sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.

PERCORSI FUORISTRADA

Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" di cui all'Art. 2 Codice della Strada.

STRUTTURA SANITARIA

Policlinico universitario, ospedale, istituto di ricerca e cura, istituto scientifico, case di cura, day hospital/day surgery, poliambulatori medici, centri diagnostici. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.

●●●

Definizioni specifiche relative alla Garanzia Tutela Legale (Condizione Particolare H), Sezione Garanzie Diverse dalla Responsabilità Civile)

AMMENDA

Pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni, in contrapposizione alla multa, pena pecuniaria prevista per i delitti.

ARBITRATO

Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

ASSISTENZA GIUDIZIALE

Attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

Attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

CALAMITÀ NATURALE

Lo stato di calamità, è una condizione conseguente al verificarsi di eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale che causano ingenti danni alle attività produttive dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Lo stato di calamità naturale viene richiesto dall'ente pubblico territoriale competente (Comune, Provincia, Regione) e poi riconosciuto con decreto ministeriale.

CASO ASSICURATIVO

Sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia e/o il giudizio penale - per il quale è prevista l'assicurazione.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Imposta di bollo sugli Atti giudiziari - contributo unificato istituito dall'Art. 9 legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115.

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Il soggetto che, all'interno del processo penale, esercita l'azione civile è denominato parte civile. L'azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa

civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L'atto che introduce l'azione civile nel processo penale è l'atto di costituzione di parte civile oppure l'atto di trasferimento in sede penale dell'azione civile, già promossa nella sua naturale sede.

CONTROPARTE

La parte avversaria in una controversia.

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO (C.T.U.)

Svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.

CONSULENTE TECNICO DI PARTE (C.T.P.)

Libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell'accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico.

DANNO DI NATURA CONTRATTUALE

Danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

DANNO EXTRACONTRATTUALE

Danno ingiusto conseguente a fatto illecito.

DELITTO COLPOSO

È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

DELITTO DOLOSO

Qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

D.P.R.

Il decreto del presidente della Repubblica.

ESECUZIONE FORZATA

È l'attuazione in via coatta del diritto del creditore. Si distingue in:

- Espropriazione forzata, attinente alle obbligazioni pecuniarie e consistente nel pignoramento dei beni del debitore con conseguente loro liquidazione;
- Esecuzione forzata in forma specifica, attinente alle obbligazioni di consegnare, di fare e di non fare e consistente nel conseguimento coatto di quanto dedotto in prestazione.

Presupposto processuale dell'esecuzione forzata è il titolo esecutivo, che formalmente legittima il creditore all'esperimento di azione esecutiva. Sono titoli esecutivi le sentenze, le scritture private autenticate (es cambiali), gli atti ricevuti da notaio o altro PU.

EXTRAGIUDIZIALE

Nel linguaggio forense, estraneo al giudizio, che avviene fuori del giudizio e non fa parte degli atti giudiziari (accordi raggiunti fuori del tribunale).

FATTO ILLECITO

Inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.

INCIDENTE

Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale.

MULTA

Vedi Ammenda.

NOLEGGIO

In diritto si definisce locazione il contratto con il quale una parte detto locatore si obbliga a fare utilizzare ad un altro soggetto (conduttore o locatario/a) una cosa per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo (canone).

NOTIFICA

Attraverso la notifica si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento o atto processuale.

PRESCRIZIONE

È un istituto giuridico che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del tempo. Essa ha valenza civile e penale. Nel diritto civile indica quel fenomeno che porta all'estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge. La ratio della norma è individuabile nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. In diritto penale determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo.

PROCEDIMENTO PENALE

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale)

del reato ascritto.

REATO

Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

Attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

Riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes (per tutti) e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.

RESCISSIONE

Attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso contratto in condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.

RICORSO AMMINISTRATIVO

È quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc.

RISOLUZIONE

È un istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come "atto" bensì come "rapporto": si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice. La risoluzione può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.

SENTENZA DEFINITIVA (DECISIONE PASSATA IN GIUDICATO)

Giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

SPESE DI GIUSTIZIA

Spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.

SPESE DI SOCCOMBENZA

Spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.

SPESE LEGALI

Onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge.

SPESE LIQUIDATE

Spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.

SPESE PERITALI

Somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).

TRANSAZIONE

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

TUTELA LEGALE

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.

UNICO CASO ASSICURATIVO

Fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE IN LITE

Determinazione del valore della controversia.

Bipiemme Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Bipiemme Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI [1] ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che Bipiemme Assicurazioni S.p.A. (Società), Titolare del trattamento deve raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari[2], al fine di fornire i servizi assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

Quali dati raccogliamo

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, ecc.) che Lei stesso od altri soggetti[3] ci fornite. Il conferimento di questi dati è necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell'attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza di settore[4]. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

Perché Le chiediamo i dati

La Società utilizzerà i Suoi dati, o i dati di altri soggetti che Lei ci ha fornito in quanto dichiaratosi a ciò legittimato (ad esempio nel caso in cui il contratto assicurativo sia stipulato da un contraente diverso dal proprietario del veicolo), per finalità connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti, ai connessi adempimenti normativi e all'attività di promozione di prodotti o servizi assicurativi[5]; ove necessario potranno essere acquisiti ed utilizzati da altre società del nostro Gruppo[6].

I Suoi dati potranno essere comunicati, anche all'estero, solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa[7].

Come trattiamo i Suoi dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa[8].

Quali sono i Suoi diritti

La normativa sulla privacy Le garantisce il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento[9].

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni eventuale dubbio o chiarimento e per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l'elenco dei Responsabili, potrà rivolgersi direttamente al Responsabile del Trattamento, ossia il Direttore Generale protempore di Bipiemme Assicurazioni S.p.A. – Via del Lauro 1 – 20121 Milano (sito internet www.bipiemmeassicurazioni.it).

NOTE

1) Valida per i soggetti persone fisiche. Ai sensi della L. 214/2011 le norme privacy non si applicano infatti a persone giuridiche, enti e associazioni.

2) L'Art. 4, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; il medesimo Art. 4, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 196/2003 definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.

3) Ad esempio, altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali il rilascio di una copertura, la liquidazione di un sinistro, ecc.) forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

4) Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione finanziaria, gli adempimenti previsti dalla disciplina contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

5) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie; l'invio di comunicazioni di informazione commerciale sui prodotti e i servizi assicurativi offerti dal Gruppo assicurativo.

6) Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi presso l'IVASS con il n. 045 e a sua volta appartenente al più ampio Gruppo Covéa.

7) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche convenzionate; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza.

8) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

9) Questi diritti sono previsti dall'Art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione della legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Autovetture e Autotassametri

Indice pag.

CONDIZIONI GENERALI 2
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione 2
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa 2
Art. 3 - Qualifica di terzi, soggetti esclusi 3
Art. 4 - Estensione territoriale 3
Art. 5 - Determinazione del premio - Dichiarazioni e comunicazioni del contraente 3
Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Diritto di recesso 4
Art. 7 - Durata del contratto 4
Art. 8 - Rinnovo del contratto 4
Art. 9 - Trasferimento di proprietà del veicolo 4
Art. 10 - Furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo 5
Art. 11 - Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo 5
Art. 12 - Duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno 6
Art. 13 - Modalità per la denuncia dei sinistri - Risarcimento diretto - Richiesta di risarcimento danni 6
Art. 14 - Gestione delle vertenze 7
Art. 15 - Attestazione sullo stato del rischio 7
Art. 16 - Prescrizione 9
Art. 17 - Forma delle comunicazioni 9
Art. 18 - Imposte, tasse e contributi 9
Art. 19 - Legislazione applicabile al contratto 9
Art. 20 - Competenza territoriale 9
Art. 21 - Rinvio alle norme di legge 9
Art. 22 - Divieto cessione credito 9

CONDIZIONI AGGIUNTIVE 10

CONDIZIONI SPECIALI 11
S1. BONUS/MALUS AUTO 11
S2. GUIDA ESPERTA 16
S3. VIAGGIATORE OCCASIONALE 17
S4. RIMORCHIO - RISCHIO STATICO 17
S5. CLAUSOLE DI VINCOLO 18

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Bipiemme Assicurazioni assicura, in conformità alle norme di legge, i Rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla Circolazione del Veicolo descritto in Polizza (Autovettura o Autotassametro).

L'Assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dal traino di:

- "carrelli appendice" **a non più di due ruote**, definiti dall'Art. 56 del Codice della Strada, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- rimorchi (targati), definiti dall'Art. 56 del Codice della Strada, **solo se agganciati al veicolo trainante e dietro corresponsione di premio aggiuntivo**; per il danno a terzi dei rimorchi staccati dalla motrice è invece necessario stipulare una copertura separata.

ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

Salvo che non sia diversamente convenuto, l'Assicurazione non è operante:

a) per i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente responsabile del Sinistro;

b) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;

c) nel caso di Veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;

d) nel caso di Veicolo con "targa prova", se la Circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;

e) per i danni causati all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili;

f) nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, qualora il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il Veicolo non sia guidato dal Proprietario, da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale, purché esista un rapporto di collaborazione conforme alle normative vigenti;

g) per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di Circolazione;

h) in caso di dolo del conducente;

i) nel caso di Veicolo messo in Circolazione non in conformità alle vigenti disposizioni previste dal Codice della Strada (es. mancata revisione);

j) durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;

k) per danni causati a Terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'Art. 9-bis del Codice della Strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'Art. 141 del Codice della Strada;

l) se il conducente al momento del Sinistro guidava con patente scaduta;

m) se il conducente al momento del Sinistro si trovava in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del Codice della Strada;

n) per i danni provocati dall'inquinamento graduale dell'acqua e del suolo, determinati da qualunque causa;

o) per i danni diretti ed indiretti causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) ed avvenuti nelle aree ove l'accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge.

Nei predetti casi e in tutti i casi in cui sia applicabile l'Art. 144 del Codice, Bipiemme Assicurazioni eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista da tale norma.

Limitatamente alla guida in stato d'ebbrezza, Bipiemme Assicurazioni S.p.A. rinuncerà alla rivalsa se il tasso alcolemico rilevato risultasse inferiore al limite previsto dalla normativa vigente aumentato del 50%; l'Impresa limiterà invece la rivalsa nei confronti del Conducente e/o Proprietario per la somma liquidata con il massimo di euro 1.500,00 solamente per il primo sinistro e solo nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore del 50% rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Per i sinistri successivi al primo, il limite del tasso alcolemico oltre il quale Bipiemme Assicurazioni S.p.A. eserciterà diritto di rivalsa totale dovrà essere superiore del 50% rispetto a quanto previsto dalla normativa in vigore.

Bipiemme Assicurazioni **rinuncia comunque ad esercitare il diritto di Rivalsa, se al momento del Sinistro il conducente:**

- non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purché la patente**

venga successivamente rilasciata;

- non era abilitato alla guida in quanto figlio minore non emancipato o persona soggetta a tutela (Art. 2048 del Codice Civile) del Proprietario o del locatorio del veicolo, purché la circolazione sia avvenuta all'insaputa del genitore o del tutore;
- guidava con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso; è in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo;**

ARTICOLO 3 - QUALIFICA DI TERZI, SOGGETTI ESCLUSI

L'Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal conducente del Veicolo responsabile del Sinistro. Sono inoltre esclusi i soli danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

a) il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing;

b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al precedente punto (a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;

c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto (b).

ARTICOLO 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo Bipiemme Assicurazioni rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

L'Assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso Periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il Premio. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del Periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, **il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima a Bipiemme Assicurazioni la quale eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto al precedente Art. 2 - Esclusioni e rivalsa.**

ARTICOLO 5 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Premio è determinato in base ai dati riportati in Polizza con riferimento:

- al Veicolo ed al suo utilizzo;
- al Conducente abituale;
- al Proprietario (nel caso dei contratti di leasing, al Locatario);
- al Contraente;
- alla composizione della Famiglia anagrafica (così come risultante dall'autocertificazione di Stato di Famiglia rilasciata dal Contraente);
- ai dati riportati nell'Attestazione sullo stato del rischio.

Ove dall'esame della documentazione si riscontrassero elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del Premio su basi differenti, l'Impresa provvederà alla riclassificazione del contratto e avrà titolo di esigere l'eventuale conguaglio di Premio, con emissione di contratto sostitutivo sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore alla data di effetto del contratto. Il mancato pagamento del Premio richiesto comporta, in caso di Sinistro, l'azione di Rivalsa. In particolare, in caso di elementi inesatti o non veritieri riportati nel contratto e/o nelle autocertificazioni fornite, l'Impresa, in caso di mancato pagamento dell'eventuale conguaglio di Premio, eserciterà l'azione di Rivalsa in caso di Sinistro fino al 20% del danno causato. Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Ai sensi delle disposizioni di cui agli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, **in caso di dichiarazioni inesatte e reticenze da parte del Contraente - al momento della stipulazione del contratto - relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, il pagamento dell'indennizzo non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo o colpa grave; altrimenti, in assenza di dolo o colpa**

grave, l'indennizzo è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Il Contraente è inoltre tenuto a comunicare immediatamente a Bipiemme Assicurazioni ogni successiva variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio che comporti aggravamento di Rischio (come, ad esempio: variazione tipologia e caratteristiche tecniche del Veicolo, variazione residenza anagrafica del Conducente abituale); **in caso di mancata comunicazione, il pagamento dell'indennizzo non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, secondo quanto disposto dall'Art. 1898 del Codice Civile**.

Sono comunque fatti salvi i diritti dei Terzi, quindi, **nei casi in cui sia applicabile l'Art. 144 del Codice, Bipiemme Assicurazioni eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista da tale norma.**

ARTICOLO 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA – DIRITTO DI RECESSO
Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza.

Il Contraente titolare di conto corrente presso una Banca del Gruppo Bipiemme può effettuare il pagamento tramite addebito sul conto corrente.

Il Contraente non titolare di conto corrente presso una Banca del Gruppo Bipiemme può effettuare il pagamento tramite bonifico sul conto corrente dell'Impresa.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

DIRITTO DI RECESSO
Il Contraente può esercitare il recesso dall'Assicurazione entro **14 (quattordici) giorni dalla data di decorrenza della Polizza recandosi presso gli sportelli del Gruppo Bipiemme, restituendo in originale la Polizza, il Certificato di assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde**. L'Impresa, **solo a fronte della verifica della documentazione ricevuta**, procederà con il completamento del recesso rimborsando al Contraente la parte di premio pagata e non fruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, **al netto delle imposte e del contributo versato al Servizio Sanitario Nazionale**, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno di autorizzazione del recesso

A fronte di una richiesta di recesso, **l'Impresa si riserva il diritto di non procedere se il Contraente non avrà restituito tutta la documentazione necessaria.**

Il diritto di recesso non può essere esercitato nel caso in cui si sia verificato un Sinistro entro il predetto termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di decorrenza del contratto. In caso di dichiarazione mendace da parte del Contraente l'Impresa eserciterà l'azione di Rivalsa in caso di Sinistro fino al 20% del danno causato.

ARTICOLO 7 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in polizza **senza necessità di disdetta**; tuttavia Bipiemme Assicurazioni manterrà operante **la sola garanzia per la Responsabilità Civile fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza**.

Questa estensione di ulteriori 15 (quindici) giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

Bipiemme Assicurazioni, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annua del contratto, invierà al Contraente una comunicazione scritta – con allegata attestazione dello stato del rischio - che contiene le indicazioni per conoscere il premio di rinnovo e le variazioni della classe di merito.

ARTICOLO 8 - RINNOVO DEL CONTRATTO
Il contratto non prevede il tacito rinnovo. Bipiemme Assicurazioni può tuttavia formulare una proposta di proroga/rinnovo comunicando al Contraente il premio da corrispondere.

Il Contraente può manifestare la propria volontà di accettare la proposta di proroga/rinnovo del contratto mediante il pagamento del premio propostogli.

Le modalità per attivare la proroga/rinnovo del contratto sono le seguenti:

Bipiemme Assicurazioni:

1) emette avviso di scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;
2) formula la proposta di proroga/rinnovo e comunica direttamente o tramite l'intermediario il premio da corrispondere.

Il Contraente:

3) entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto accetta la proposta di proroga/rinnovo provvedendo al pagamento del premio richiesto;
4) riceve i documenti di polizza senza ulteriori formalità.

Il rapporto assicurativo conseguentemente prosegue senza soluzione di continuità per un'ulteriore annualità dalla scadenza e così per le scadenze successive.

Il Contraente che, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda estendere

il contenuto del contratto a nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse, dovrà stipulare un nuovo contratto.

ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo assicurato, ovvero di consegna dello stesso in conto vendita, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Bipiemme Assicurazioni, fornendo idonea documentazione all'Intermediario al quale è assegnato il contratto.

Come previsto dall'Art. 171 del Codice, il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO: l'alienante, previa restituzione all'Intermediario al quale è **assegnato il contratto dei documenti comprovanti il trasferimento di proprietà del Veicolo o la consegna dello stesso in conto vendita (atto di vendita o di consegna in conto vendita), nonché del Certificato di assicurazione, del Contrassegno, della Carta Verde e della Polizza**, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro Veicolo di proprietà (o in comproprietà con il coniuge in regime di comunione di beni) appartenente al medesimo settore tariffario. Tale disposizione si applica anche nel caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo (passaggio da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi).

   Bipiemme Assicurazioni rilascia i nuovi documenti assicurativi e procede all'eventuale aumento o diminuzione del Premio in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie vigenti sul contratto sostituito, purché compatibili con la categoria del nuovo Veicolo, dal giorno della consegna di tutta la documentazione sopra indicata.

   In caso di consegna del Veicolo in conto vendita, la relativa documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: **il contratto si risolve dal giorno in cui vengono consegnati a Bipiemme Assicurazioni i documenti comprovanti il trasferimento di proprietà del Veicolo o la consegna dello stesso in conto vendita (atto di vendita o di consegna in conto vendita), unitamente al Certificato di assicurazione, al Contrassegno, alla Carta Verde e alla Polizza**; in tale caso Bipiemme Assicurazioni rimborsa al Contraente la parte di Premio pagata e non fruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, **al netto di imposte e contributi**, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di consegna dei predetti documenti e fino alla data di scadenza indicata nel Certificato di assicurazione.

c) CESSIONE DEL CONTRATTO: nel caso di trasferimento di proprietà che comporti la cessione del contratto di assicurazione, **il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione a Bipiemme, la quale, previa restituzione del Certificato di assicurazione, Contrassegno e Carta Verde e Polizza e della relativa documentazione probatoria attestante la vendita**, prenderà atto della cessione ed emettendo apposita appendice.

   Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto, fatto salvo la variazione della residenza del cessionario. Bipiemme non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

In assenza di comunicazione in merito al trasferimento di proprietà del veicolo il Contraente rimarrà comunque obbligato al pagamento del Premio contrattualmente dovuto.

ARTICOLO 10 - FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

Nel caso di furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo, il Contraente deve darne notizia a Bipiemme Assicurazioni fornendo copia della Denuncia presentata all'Autorità competente e restituendo, qualora ne sia ancora in possesso, il Certificato di assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde e Polizza.

In tal caso, **il contratto di Assicurazione si risolve a decorrere dal giorno successivo alla Denuncia presentata all'Autorità competente e Bipiemme Assicurazioni** rimborsa al Contraente la parte di Premio pagata e non fruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, **al netto di imposte e contributi**, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di Denuncia e fino alla data di scadenza indicata nel Certificato di assicurazione.

ARTICOLO 11 - DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione del Rischio a causa di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del Veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Bipiemme Assicurazioni, restituendo il Certificato di assicurazione, il Contrassegno, la Carta Verde e la Polizza all'Intermediario al quale è assegnato il contratto. Il Contraente deve inoltre consegnare a detto Intermediario:

- **in caso di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo, la copia del certificato di radiazione al PRA comprovante la restituzione della carta di Circolazione e delle targhe di immatricolazione,**
- **in caso di demolizione, copia del**

certificato attestante l'avvenuta consegna del Veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme vigenti.

Si intende equiparata alla demolizione la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 -centottanta- giorni dalla rimozione del veicolo ed il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario).

In questi casi il contratto si risolve **dal giorno in cui vengono consegnati all'Intermediario al quale è assegnato il contratto i predetti documenti comprovanti la distruzione o la demolizione o l'esportazione definitiva del Veicolo assicurato, nonché il Certificato di assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde e Polizza;** Bipiemme Assicurazioni rimborsa al Contraente la parte di Premio pagata e non fruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di consegna dei predetti documenti e fino alla data di scadenza del Certificato di assicurazione.

Qualora il Certificato di assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde e Polizza siano andati distrutti con il Veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dal giorno successivo alla data di restituzione della carta di Circolazione e delle targhe di immatricolazione.

Con riferimento agli Artt. 9, 10, e 11 Bipiemme Assicurazioni:

- **avrà facoltà di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per i sinistri denunciati dopo la data di perdita di possesso/vendita del veicolo assicurato a seguito della mancata o intempestiva comunicazione della perdita del possesso/vendita del veicolo e della mancata restituzione del Certificato di assicurazione, Contrassegno, Carta Verde e Polizza;**
- **si riserva la facoltà di richiedere un'autocertificazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal Contraente ed attestante la distruzione o perdita di possesso o smarrimento di Certificato, Contrassegno, Carta Verde e Polizza.**

ARTICOLO 12 - DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO

Nel caso in cui il Certificato di assicurazione e/o il Contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, **Bipiemme Assicurazioni rilascia un duplicato su richiesta del Contraente**.

In caso di deterioramento, il Contraente è tenuto a restituire il Certificato di assicurazione e/o il Contrassegno deteriorati.

Se la perdita del Certificato di assicurazione e/o del Contrassegno è dovuta a sottrazione, smarrimento o distruzione, il Contraente deve fornire copia della relativa Denuncia presentata all'Autorità competente.

Bipiemme Assicurazioni si riserva la facoltà di richiedere un'autocertificazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal Contraente ed attestante la distruzione o perdita di possesso o smarrimento di Certificato, Contrassegno e Carta Verde.

ARTICOLO 13 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI - RISARCIMENTO DIRETTO - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve contattare entro 3 (tre) giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza il numero verde 800.055.177 dall'Italia o il numero +39.011.7417.266 dall'Estero. Egli deve indicare il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

Ai sensi dell'Art. 143 del Codice, la Denuncia deve essere redatta sul modello di "Constatazione Amichevole di Incidente" (cosiddetto "Modulo C.A.I." o "Modello C.A.I.") fornito da Bipiemme Assicurazioni e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

Qualora al momento del Sinistro il presente contratto preveda agevolazioni tariffarie connesse alla composizione della Famiglia anagrafica, Bipiemme Assicurazioni si riserva la facoltà di richiedere al Contraente una autocertificazione dello Stato di Famiglia.

Inoltre, ai fini dell'Art. 135 del Codice, la Denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del Veicolo al momento del Sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

Unitamente al Modello C.A.I., e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del Sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni.

Al momento della Denuncia, l'Assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento. In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

a) all'Impresa, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della Denuncia,

sia applicabile la procedura di risarcimento diretto di cui all'Art. 149 del Codice;

b) alla compagnia di assicurazioni del soggetto civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto.

Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo telefax al numero indicato dall'operatore o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano. Non è ammesso l'invio della richiesta di risarcimento in via telematica.

Ricevuta la suddetta documentazione, l'Impresa valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto (Art. 149 del Codice) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'Assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del Sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Le condizioni di applicazione della procedura di risarcimento diretto sono illustrate in dettaglio nella Nota Informativa.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, l'Impresa provvederà, entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'Assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla compagnia di assicurazione della controparte, se nota.

Alla Denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro. In caso non venga presentata la Denuncia di Sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

La Denuncia del Sinistro è sempre obbligatoria.

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un Sinistro stradale è di 2 (due) anni.

SINISTRI CON CONTROPARTI ESTERE

In caso di incidente stradale avvenuto in Italia e provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a:

U.C.I. - Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO.

Nel caso in cui l'incidente con veicolo straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato ove è avvenuto il sinistro (equivalente all'UCI italiano). Qualora l'incidente avvenuto all'estero sia provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dalla compagnia di assicurazione del responsabile del Sinistro. Per individuarla l'Assicurato deve rivolgersi all'IVASS - Centro informazioni, v. del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.421.33.730, email centroinformazioni@ivass.it.

SINISTRI CON VEICOLI NON ASSICURATI O NON IDENTIFICATI

In caso di Sinistro avvenuto con Veicolo non assicurato o non identificato, **la richiesta dovrà essere rivolta alla compagnia di assicurazione designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici** (CONSAP, Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada, Telefono +39.06.85961, sito internet www.consap.it).

Sono risarciti, dal fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti del massimale di Legge, i danni a persone e cose causati da:

- veicoli non assicurati;
- veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
- veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
- veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti:

- i danni alla persona;
- i danni alle cose, con una franchigia di euro 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona.

ARTICOLO 14 - GESTIONE DELLE VERTENZE

Bipiemme Assicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del Danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati. **Bipiemme Assicurazioni non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.**

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora Bipiemme Assicurazioni lo richieda espressamente.

ARTICOLO 15 - ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

Almeno 30 (trenta) giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, Bipiemme Assicurazioni rilascia al Contraente l'Attestazione sullo Stato del Rischio contenente le seguenti informazioni:

- la denominazione dell'Impresa;
- il nome del Contraente, se persona fisica, o la denominazione della ditta, ovvero la ragione sociale, se trattasi di Contraente persona giuridica;
- il numero del contratto di Assicurazione;
- i dati della targa del Veicolo per la cui Circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del Veicolo assicurato;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'Attestazione viene rilasciata;
- la classe di merito interna di provenienza, quella interna di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di conversione universale (CU), come definita nell'Allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 Agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del Premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- l'indicazione del numero dei Sinistri verificatisi negli ultimi 5 (cinque) esercizi, intendendosi per tali i Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei Sinistri con responsabilità principale e del numero dei Sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'Assicurato, con indicazione della relativa percentuale;
- gli eventuali importi delle franchigie richieste non corrisposte dall'Assicurato;
- la firma dell'Impresa.

Per responsabilità principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità.

Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'attestato dovrà contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo.

Non devono essere indicati i sinistri che il contraente abbia provveduto a rimborsare a Bipiemme Assicurazioni al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi dell'eventuale facoltà contrattualmente prevista.

È legittimato al ritiro dell'Attestazione, oltre al Contraente, anche il Proprietario (o il Locatario nel caso dei Contratti di leasing o l'acquirente con patto di riservato dominio o l'usufruttuario) del Veicolo, se persona diversa dal Contraente.

Bipiemme Assicurazioni rilascia al Contraente l'Attestazione relativa all'ultimo Periodo di Osservazione effettivamente concluso, anche nei casi di risoluzione anticipata del contratto per furto, esportazione definitiva, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, trasferimento di proprietà o cessata Circolazione del Veicolo.

Nel caso di contratto stipulato in Coassicurazione con ripartizione del Rischio tra più compagnie di assicurazione, l'Attestazione viene rilasciata dalla delegataria.

Bipiemme Assicurazioni non rilascia l'Attestazione sullo Stato del Rischio nel caso di:

- **contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;**
- **contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, trasferimento di proprietà o cessata Circolazione del Veicolo;**

- **cessione del contratto per trasferimento di proprietà del Veicolo assicurato.**

Nel caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

ARTICOLO 16 - PRESCRIZIONE
Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'Assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il Risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

ARTICOLO 17 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Per quanto non diversamente regolato, **tutte le comunicazioni inerenti il contratto debbono farsi per iscritto mediante invio di lettera raccomandata A/R o fax all'attenzione di Bipiemme Assicurazioni, Via del Lauro, 1 - 20121 Milano MI, Fax +39.02.72235.080 oppure all'Intermediario al quale è assegnato il contratto di Assicurazione.**

ARTICOLO 18 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, **sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Bipiemme Assicurazioni.**

ARTICOLO 19 - LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO
Come previsto dall'Art. 180 del Codice, **il contratto è regolato dalla legge Italiana**, ferme le norme di diritto internazionale privato.

Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative vigenti in Italia. In ogni caso, le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste dall'ordinamento Italiano, prevalgono su quelle della legge eventualmente diversa che le parti scegliessero di applicare al contratto; qualora il contratto preveda garanzie destinate ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.

Il contratto assicurativo proposto da Bipiemme Assicurazioni prevede la scelta, quale legislazione applicabile al contratto ed a tutte le garanzie, della legislazione Italiana.

ARTICOLO 20 - COMPETENZA TERRITORIALE
Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'Art. 3 del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 (Codice del consumo), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio. Negli altri casi è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto.

ARTICOLO 21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le disposizioni del Codice Civile e le leggi ed i regolamenti vigenti.

ARTICOLO 22 – DIVIETO CESSIONE CREDITO
Le parti pattuiscono che, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 comma 2 del Codice Civile, a cui integralmente si riportano, l'Assicurato non potrà cedere a qualunque titolo – o porre in essere atti con equivalente effetto - i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso dell'Impresa.

Tale consenso si intende già prestato, da parte dell'Impresa, nel caso di riparazione del veicolo presso la rete di carrozzerie convenzionate con l'Impresa stessa.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Bipiemme Assicurazioni inoltre assicura, sulla base di quanto di seguito indicato, i seguenti Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria:

1) la responsabilità civile per i danni causati dalla Circolazione del Veicolo in aree private, **escluse le aree aeroportuali. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del Veicolo non è equiparata alla Circolazione**
2) la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
3) la responsabilità civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la Circolazione del Veicolo assicurato; **sono esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del Veicolo, nonché i danni al Veicolo stesso;**
4) la responsabilità civile per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, **purché conseguenti alla Circolazione del Veicolo;**
5) PER LE AUTOVETTURE CHE RISULTINO ADIBITE A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità civile dell'istruttore; inoltre, sono considerati Terzi: l'esaminatore, l'allievo conducente - anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame - e l'istruttore, quest'ultimo **soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;**
6) PER AUTOTASSAMETRI E AUTOVETTURE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE: la responsabilità civile del Contraente, del conducente e del Proprietario del Veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla Circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, **esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento;**
7) PER LE AUTOVETTURE ADIBITE, IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE, ANCHE AL TRASPORTO DI COSE: la responsabilità civile del Proprietario e del Committente per i danni involontariamente cagionati a Terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate, in custodia o in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi. L'estensione non opera nel caso in cui siano assicurati veicoli con targa CRI oppure destinati a noleggio o locazione.**

Bipiemme Assicurazioni S.p.A., inoltre, risponde fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per anno assicurativo, dei danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico più vicino al luogo ove si è verificato il sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti (1), (3), (5), (6) e (7), i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive e delle sopra richiamate estensioni.

CONDIZIONI SPECIALI

Le Condizioni Speciali che seguono operano solo se espressamente richiamate in Polizza.

S1. BONUS/MALUS AUTO

Articolo 1 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Come previsto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 Agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni, per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il Periodo di Osservazione inizia 60 (sessanta) giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Articolo 2 - Classe di merito di conversione universale (Classe CU)

A) Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale

1. Per i Veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU) già assicurati con Bipiemme Assicurazioni, l'individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati:
   a) viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale (vedi Tabella 1):

Tabella 1

Anni senza sinistri	*Classe di merito C.U.*
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la rilevazione della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

   b) si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (esclusa l'annualità in corso); per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

A titolo di esempio:

- il Rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
- il Rischio assicurato da 5 anni con un Sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un Sinistro);
- il Rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
- il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
- il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).

2. Nel caso di Veicoli già assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del Premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza (classe interna o "CI"), tenendo conto delle indicazioni contenute nell'Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata in base alla seguente Tabella 2 – Tabella di corrispondenza tra classe CU e classe interna (CI):

Tabella 2 – Tabella di corrispondenza tra classe CU e classe interna (CI)

Classe CU indicata nell'Attestazione rilasciata dall'altra impresa	*Classe di assegnazione Bipiemme Assicurazioni (classe interna o CI)*
1, con attestato di rischio completo (nessun N.A. o N.D.) ed esente da sinistri	*i-3*
1	i1
2	i2
3	i3
4	i4
5	i5
6	i6
7	i7
8	i8
9	i9
10	i10
11	i11
12	i12
13	i13
14	i14
15	i15
16	i16
17	i17
18	i18

B) Regole di assegnazione della classe di merito CU e CI

	Situazione Veicolo	***Classe CU di assegnazione***	***Classe CI di assegnazione***	***Documentazione da consegnare***
1	Mancanza di attestazione e/o carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto oppure casi non espressamente indicati	Classe 18	Classe i18	1) Copia del libretto di circolazione; 2) Copia della patente del Conducente abituale (se persona fisica).
2	Veicolo immatricolato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto	Classe 14	Classe i14	1) Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà, o se non disponibile copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice di cessione contratto; 2) Copia della patente del Conducente abituale.
3	Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta	Classe 14	Classe i13	1) Copia del libretto di circolazione; 2) Copia della patente del Conducente abituale (se persona fisica).
4	Immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura o cessione di contratto – comma 4 bis dell'art.134 del D. Lgs. 209/2005, c.d. "Legge Bersani"	Classe CU risultante dall'attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di assicurazione e relativo al veicolo della medesima tipologia già assicurato	CI i14 o migliore CI corrispondente alla CU acquisita	1) Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà, o se non disponibile copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice di cessione contratto; 2) Copia della patente del Conducente abituale (se persona fisica); 3) Copia del libretto di circolazione del familiare da cui si eredita la classe di merito o eventuale stato di famiglia in originale; 4) Originale del duplicato dell'attestazione dello stato del rischio relativo al veicolo della medesima tipologia di proprietà del familiare
5	Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1)	Uguale a Classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio in originale; 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 3) Copia della patente del Conducente abituale (se persona fisica).
6	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus (attestato scaduto da non più di 12 mesi)	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione	CI calcolata come da tabella 2	1) Attestazione dello stato del rischio in originale; 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 3) Copia della patente del Conducente abituale (se persona fisica).
7	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del rischio scaduta da più di 12 mesi ma da meno di 60 mesi	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione	Uguale a Classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio in originale; 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 3) Copia della patente del Conducente abituale (se persona fisica); 4) Dichiarazione (ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto ovvero Documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del Veicolo. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe CU 18
8	Veicolo già assicurato in forma Bonus/ Malus con attestazione scaduta da oltre 60 mesi	Classe di merito 18	Uguale a Classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio in originale; 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 3) Copia della patente del Contraente (se persona fisica).
9	Veicolo rubato ed assicurato in forma Bonus/Malus con attestazione scaduta da non oltre 60 mesi	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione	Uguale a Classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio in originale; 2) Copia della denuncia di Furto rilasciata dall'autorità competente; 3) Copia dell'appendice di risoluzione per Furto rilasciata dalla precedente compagnia; 4) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 5) Copia della patente del Contraente (se persona fisica).

10	Veicolo rubato ed assicurato in altra forma tariffaria con attestazione scaduta da non oltre 60 mesi	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1)	Uguale a Classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio in originale; 2) Copia della denuncia di Furto rilasciata dall'autorità competente; 3) Copia dell'appendice di risoluzione per Furto rilasciata dalla precedente compagnia; 4) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 5) Copia della patente del Conducente abituale (se persona fisica).
11	Veicolo venduto, demolito, esportato all'estero, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione ed assicurato in forma Bonus/ Malus con attestazione scaduta da non oltre 60 mesi	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione	Uguale a Classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio in originale; 2) Copia della documentazione attestante l'avvenuta cessazione del rischio del Veicolo precedente; 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 4) Copia della patente del Conducente abituale (se persona fisica).
12	Veicolo venduto, demolito, esportato all'estero, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione ed assicurato in altra forma tariffaria con attestazione scaduta da non oltre 60 mesi	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1)	Uguale a Classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio in originale; 2) Copia della documentazione attestante l'avvenuta cessazione del rischio del Veicolo precedente; 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 4) Copia della patente del Conducente abituale (se persona fisica).
13	Veicolo assicurato presso compagnia estera	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1), ovvero classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l'applicazione dei criteri di assegnazione CU	Uguale a Classe CU	1) Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la Sinistrosità pregressa; 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 3) Copia della patente del Conducente abituale (se persona fisica).
14	Veicolo già assicurato con contratto di leasing in scadenza (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi)	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione	Uguale a Classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio in originale; 2) Documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 4) Copia della patente del Conducente abituale (se persona fisica).
15	Veicolo assicurato con contratto temporaneo	Classe di merito CU riportata sul contratto temporaneo, ovvero classe 14 qualora sul contratto temporaneo non fosse riportata	Uguale a Classe CU	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Conducente abituale; 3) Copia del contratto temporaneo; 4) Dichiarazione (ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C. C.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto temporaneo. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe 18 Per i contratti conclusi a distanza, tale disciplina è applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito dell'esercizio del diritto al ripensamento. In quest'ultimo caso l'impresa rilascia al Contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il Contraente medesimo è tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto.
16	Veicolo assicurato con un'altra Compagnia a cui è vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa	Classe riportata nella dichiarazione presentata	Uguale a Classe CU	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Conducente abituale (se persona fisica); 3) Dichiarazione (ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C. C.) degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o la classe di assegnazione CU, se il contratto è risolto prima della scadenza annuale 4) Fotocopia della raccomandata di richiesta di attestazione inoltrata alla precedente Compagnia o al Commissario liquidatore

C) Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche

a) Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi in regime legale di comunione dei beni di un Veicolo, Bipiemme Assicurazioni riconosce la classe CU già maturata sul Veicolo. Tale facoltà è concessa anche nel caso in cui il veicolo assicurato sia ceduto da una Società di persone ad un Socio della stessa o viceversa.

b) In caso di mutamento della titolarità del Veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l'Attestazione è inviata a quest'ultimo e Bipiemme Assicurazioni riconosce la classe CU maturata sul Veicolo.

c) Qualora sia stata trasferita su altro Veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di merito CU attribuita ad un Veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero a Veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, Bipiemme Assicurazioni attribuisce la classe CU 14 al suddetto Veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento.

d) Nel caso del proprietario di un Veicolo che, con riferimento ad altro e precedente Veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'Attestazione, ma entro il periodo di validità della stessa:
   - vendita,
   - demolizione,
   - furto di cui sia esibita Denuncia,
   - certificazione di cessazione della Circolazione,
   - definitiva esportazione all'estero,
   - consegna in conto vendita,

   Bipiemme Assicurazioni assegna al Veicolo la medesima classe CU del precedente Veicolo. Tale facoltà è inoltre concessa anche al coniuge dell'Assicurato, purché dimostri che il veicolo originario ricadeva nella comunione dei beni ed al socio di società di persone o viceversa.

e) Il Contraente che consegni l'Attestazione in un momento successivo a quello della stipulazione del contratto, ma non oltre il termine di tre mesi dalla data della stipulazione stessa, ha diritto di ottenere l'assegnazione alla classe di merito prevista dall'Attestazione medesima ed al rimborso dell'eventuale differenza di Premio risultante a suo credito. Detta differenza di Premio viene rimborsata da Bipiemme Assicurazioni entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, è conteggiata sull'ammontare del Premio per la nuova annualità.

f) Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito Bipiemme Assicurazioni di pertinenza, in base alla Tabella 4 - Regole evolutive sotto riportata, a seconda che Bipiemme Assicurazioni abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

g) È data facoltà al Contraente di evitare o ridurre le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, di cui alla Tabella 4 riportata di seguito, rimborsando a Bipiemme Assicurazioni, alla data di scadenza del contratto, gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa. Tale facoltà è concessa anche in caso di mancato rinnovo del contratto, entro sei mesi dalla scadenza contrattuale.

h) In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso - comportando quindi il mantenimento della classe di merito - purché il proprietario (nel caso di contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso.

D) Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole di corrispondenza

Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU per le annualità successive, determinata sulla base della sinistrosità registrata nel periodo di osservazione (vedi Tabella 3).

Tabella 3 - Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati

Classe di merito di provenienza CU	*Classe di merito di assegnazione CU*				
	0 sinistri	*1 sinistro*	*2 sinistri*	*3 sinistri*	*4 o più sinistri*
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Articolo 3 - Formula tariffaria "Bonus/Malus Auto"

3.1. La presente formula prevede riduzioni o aumenti di Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri nei "periodi d'osservazione", definiti dall'Art. 1 del paragrafo S1 delle Condizioni Speciali. Si articola in 25 classi di merito corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe "i-6" alla classe "i18" (classi interne o CI):

Classi di merito Bipiemme Assicurazioni (classi interne o CI)		
i-6	i3	i12
i-5	i4	i13
i-4	i5	i14
i-3	i6	i15
i-2	i7	i16
i-1	i8	i17
i0	i9	i18
i1	i10	
i2	i11	

Tabella 4 - Regole evolutive (Formula tariffaria "Bonus/Malus Auto")

Classe di merito CI di provenienza	*Classe di merito CI di assegnazione in base al numero complessivo di:* • *sinistri con responsabilità principale pagati* • *volte in cui la responsabilità paritaria cumulata per sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51%*				
	0 sinistri	*1 sinistro*	*2 sinistri*	*3 sinistri*	*4 o più sinistri*
i-6	i-6	i-4	i-1	i2	i5
i-5	i-6	i-3	i0	i3	i6
i-4	i-5	i-2	i1	i4	i7
i-3	i-4	i-1	i2	i5	i8
i-2	i-3	i0	i3	i6	i9
i-1	i-2	i1	i4	i7	i10
i0	i-1	i2	i5	i8	i11
i1	i0	i3	i6	i9	i12
i2	i1	i4	i7	i10	i13
i3	i2	i5	i8	i11	i14
i4	i3	i6	i9	i12	i15
i5	i4	i7	i10	i13	i16
i6	i5	i8	i11	i14	i17
i7	i6	i9	i12	i15	i18
i8	i7	i10	i13	i16	i18
i9	i8	i11	i14	i17	i18
i10	i9	i12	i15	i18	i18
i11	i10	i13	i16	i18	i18
i12	i11	i14	i17	i18	i18
i13	i12	i15	i18	i18	i18
i14	i13	i16	i18	i18	i18
i15	i14	i17	i18	i18	i18
i16	i15	i18	i18	i18	i18
i17	i16	i18	i18	i18	i18
i18	i17	i18	i18	i18	i18

S2. GUIDA ESPERTA

La garanzia opera se alla guida del Veicolo vi sia qualsiasi conducente, anche occasionale, purché di età non inferiore ai 26 anni compiuti ed abilitato alla guida secondo la normativa vigente.

Se al momento del Sinistro, alla guida del Veicolo vi era persona di caratteristiche diverse da quelle sopra rappresentate, fermo il risarcimento ai Terzi danneggiati, l'Impresa si riserva di esercitare il diritto di Rivalsa fino ad un massimo di euro 1.500,00.

L'importo oggetto dell'azione di Rivalsa, prevista dalla predetta forma di copertura, è da intendersi richiesto in conseguenza dell'inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dal Contraente a fronte della concessione di uno sconto di Premio.

Bipiemme Assicurazioni non eserciterà tuttavia il diritto di Rivalsa nei seguenti casi purché adeguatamente documentati:

- guida da parte di una persona incaricata di

effettuare delle riparazioni;

- utilizzo del Veicolo dovuto a Stato di necessità;
- Circolazione del Veicolo conseguente a fatto doloso di Terzi penalmente rilevante.

S3. VIAGGIATORE OCCASIONALE

Il Contraente dichiara alla stipula del contratto una previsione di percorrenza massima annua del Veicolo assicurato pari a km 8.000. Qualora, al momento del Sinistro, venga osservata dall'Impresa una percorrenza non compatibile con quanto dichiarato all'atto della stipula del contratto, fermo il risarcimento ai Terzi danneggiati, l'Impresa si riserva di esercitare il diritto di Rivalsa nei confronti del Contraente, fino ad un massimo di euro 1.500,00.

L'importo oggetto dell'azione di Rivalsa, prevista dalla predetta forma di copertura, è da intendersi richiesto in conseguenza dell'inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dal Contraente a fronte della concessione di uno sconto di Premio.

S4. RIMORCHIO - RISCHIO STATICO

La garanzia prestata con il presente contratto vale esclusivamente per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio, identificato con targa propria, in sosta e se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. La presente condizione prevede una formula tariffaria fissa.

Non sono considerati Terzi coloro che:

- **occupano il rimorchio;**
- **partecipano alle manovre a mano;**
- **sono comunque addetti all'uso del Veicolo e al carico e scarico delle merci.**

Di conseguenza non rientrano in garanzia i danni di qualsivoglia tipo subiti dalle persone sopra indicate.

Di seguito si riporta uno schema esemplificativo.

	Rimorchio targato (es. roulotte)	**Carrello appendice** non targato
Danni a terzi trasportati non a norma	**Non è consentito** viaggiare a bordo durante la marcia, perciò l'eventuale danno alle persone durante il viaggio non verrà riconosciuto.	
Danni derivanti da manovre a mano, subiti da persone che partecipano alle manovre (rimorchio o carrello staccati)	**Non Assicurati** In caso di spostamento a mano della roulotte o del carrello per il suo posizionamento, un danno occorso a chi effettua la manovra o a chi è a bordo non viene coperto.	
Danni derivanti da circolazione (rimorchio o carrello attaccati)	**Assicurati** (per i rimorchi targati, dietro corresponsione di premio aggiuntivo) Se durante la manovra di posizionamento della roulotte o del carrello, o durante la loro circolazione, gli stessi sono involontariamente spinti contro un veicolo parcheggiato, il sinistro è in copertura.	
Danni a terzi causati dal carrello/rimorchio in sosta sganciato dalla motrice – rischio statico	**Assicurati** Possono essere causati da malfunzionamento di vario genere, come per esempio, guasti al freno dovuti ad un difetto di manutenzione o di fabbricazione.	**Non Assicurati**

S5. CLAUSOLE DI VINCOLO

Le seguenti Clausole di Vincolo sono valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza.

1. PER VEICOLI LOCATI IN "LEASING"

La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che è intestatario del Veicolo concesso in Leasing al Contraente; pertanto Bipiemme Assicurazioni si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

i) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;

ii) a comunicare all'Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;

iii) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di Assicurazione scaduto.

In caso di Sinistro che cagioni danni al Veicolo assicurato, l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto Veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

2. PER VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo, a favore dell'Ente vincolatario in essa indicato e pertanto Bipiemme Assicurazioni si obbliga per la durata della Polizza stessa:

i) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;

ii) a comunicare all'Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;

iii) a comunicare all'Ente vincolatario, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di Assicurazione scaduto;

iv) a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al Veicolo assicurato, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'Indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

Bipiemme Assicurazioni S.p.A. a socio unico Sede legale 20121 Milano, Via Del Lauro 1 Capitale sociale € 19.000.000,00 int. vers. Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07122890960. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provv. ISVAP n. 2860 del 22.12.2010, n. 2964 del 22.01.2012 e n. 3023 del 19/11/2012. Iscritta alla sez. I dell'Albo Imprese presso l'ISVAP al n. 1.00177. Società appartenente al Gruppo assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 045 Direzione e coordinamento Bipiemme Vita S.p.A.